

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00724/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 724 del 2022, proposto da Fabrica 29 s.r.l.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Bellingacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Gepafin s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria capogruppo del RTI Umbria Innova, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Calvieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Umbria, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Motette s.r.l., non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- del provvedimento di esclusione dalla graduatoria della domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente a valere sul Fondo Prestiti "Small &

Medium”, di cui all’avviso pubblicato sul supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Umbria, serie generale n. 33, del 26 maggio 2021, comunicato con pec del 22 settembre 2022, avente ad oggetto: “Fondo prestiti ‘Medium’ - comunicazione di esclusione dalla graduatoria”;

- della nota trasmessa a mezzo pec in data 19 ottobre 2022 con la quale, in risposta al reclamo proposto dalla ricorrente, è stata confermata l’esclusione dalla graduatoria della domanda di finanziamento summenzionata;
- della delibera di approvazione della graduatoria, nella parte in cui esclude la ricorrente dall’ammissione al contributo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gepafin s.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con il ricorso in epigrafe Fabbrica 29 s.r.l.s. ha gravato l’esclusione dalla graduatoria della domanda di finanziamento dalla stessa presentata a valere sul Fondo prestiti “Medium”, di cui all’Avviso pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Umbria, serie generale n. 33, del 26 maggio 2021;
- la ricorrente ha altresì gravato la delibera di approvazione della graduatoria, nella parte in cui esclude la stessa dall’ammissione al contributo;
- il ricorso è stato notificato quale controinteressato a Motette s.r.l. – non costituitasi in giudizio – utilmente collocatosi in graduatoria in posizione successiva rispetto alla ricorrente, ed è stata avanzata istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dato il numero elevato dei controinteressati;

Rilevato che:

- l'indirizzo pec al quale è stata effettuata la notificazione al controinteressato non risulta nei pubblici elenchi;
- tale notificazione deve, tuttavia, essere ritenuta nulla e non inesistente, essendo l'indirizzo pec utilizzato comunque riconducibile alla parte intimata come emerge – come allegato dalla difesa di parte ricorrente – dalla visura della Camera di commercio dell'Umbria (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 5 aprile 2024, n. 6647; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 febbraio 2018, n. 408);
- stante la mancata costituzione del controinteressato, il Collegio dovrebbe ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm. (cfr. Corte cost., n. 148 del 2021);

Considerato che, nel caso che occupa, tale adempimento si rivelerebbe sovrabbondante ed in contrasto con il principio di economia dei mezzi processuali, emergendo dagli atti di causa – e dagli ulteriori elementi forniti in sede di discussione dalla difesa resistente – la presenza di un più ampio numero di controinteressati, tale da giustificare l'autorizzazione della notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm, già richiesta dalla parte ricorrente;

Ritenuto, per quanto esposto, di autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm., con le seguenti modalità:

- entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, parte ricorrente consegnerà a Gepafin i seguenti documenti:

- a) copia informatica della presente ordinanza,
- b) copia informatica del ricorso con oscuramento delle generalità delle persone fisiche ivi citate,
- c) file contenente l'elenco dei controinteressati, individuati nei soggetti che seguono la ricorrente nel documento “FONDO PRESTITI "MEDIUM" - GRADUATORIA PROVVISORIA - 09/12/2021” (doc. 8 della produzione di parte

ricorrente); tale l'elenco dovrà contenere, in testa, la dicitura *“Elenco dei controinteressati nel ricorso avverso l'esclusione della domanda di finanziamento a valere sul Fondo Prestiti 'Medium' di cui all'Avviso pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, Serie Generale n. 33, del 26 maggio 2021”*;

- entro i successivi 30 (trenta) giorni, Gepafin provvederà alla pubblicazione dei documenti sopra indicati sui siti internet <https://www.umbriainnova.it> e <https://www.gepafin.it> (di cui all'art. 6 dell'Avviso relativo al Fondo prestiti Medium); nella relativa pagina web dovrà essere inoltre indicato: (I) che l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati; (IV) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, individuata con data e numero di provvedimento; (V) che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale e dell'anno nei campi presenti nella pagina raggiungibile tramite il percorso “TAR” > “TAR Umbria” > “Ricorsi”;

- Gepafin dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* dei citati siti venga inserito un collegamento denominato *“Notifica per pubblici proclami del ricorso avverso l'esclusione della domanda di finanziamento a valere sul Fondo Prestiti 'Medium' di cui all'Avviso pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, Serie Generale n. 33, del 26 maggio 2021”* dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati i documenti e le indicazioni di cui sopra;

- Gepafin dovrà provvedere affinché i documenti e le indicazioni di cui sopra non siano rimossi sino alla pubblicazione della sentenza definitiva;

- Gepafin dovrà rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sui siti citati, nei modi indicati, dei documenti e delle indicazioni di cui sopra;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, il Collegio ritiene di

poter fissare in € 100,00 (euro cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare a Gepafin, secondo le modalità che saranno dalla stessa comunicate, per gli adempimenti sopra indicati

Ritenuto di dover, altresì, ordinare alla Regione Umbria di provvedere – nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente dalla notifica della presente ordinanza – alla pubblicazione sul BUR Umbria di un avviso contenente le seguenti indicazioni:

- a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- b) il numero di registro generale del procedimento giurisdizionale;
- c) il nominativo della parte ricorrente;
- d) gli estremi del principale provvedimento impugnato;
- e) che i nominativi dei controinteressati, il testo integrale del ricorso e l'ulteriore documentazione sono consultabili sui siti internet <https://www.umbriainnova.it> e <https://www.gepafin.it>;

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvenuta pubblicazione secondo le modalità sopra indicate, il ricorrente depositerà telematicamente l'attestazione, rilasciata dalle resistenti, dell'eseguita notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto, infine, di dover fissare per la discussione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 novembre 2025 e che ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese debba essere riservata alla sentenza definitiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ordina che si provveda alla integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la discussione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 novembre 2025.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alla Regione Umbria.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate in motivazione.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Daniela Carrarelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierfrancesco Ungari**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.